

CAMERA DEI DEPUTATI N. 376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAMIANO, BELLANOVA, GNECCHI, LENZI, BOBBA, ALBANELLA, ANTEZZA, BARGERÒ, BARUFFI, BIONDELLI, BORGHI, CARELLA, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FEDI, FIORIO, GIACOBBE, GIORGIS, GIULIETTI, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, LODOLINI, MAESTRI, MARCHI, MATTIELLO, MICCOLI, MISIANI, MOGNATO, PATRIARCA, GIUDITTA PINI, ROCCHI, ROSSOMANDO, SBROLLINI, ZAPPULLA

Modifica dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

Presentata il 20 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della seduta n. 518 del 14 settembre 2011 della scorsa legislatura, la Camera dei deputati, con parere favorevole del Governo, per dichiarazione dell'onorevole Alberto Giorggetti, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (atto Camera n. 4612), ha approvato con 418 voti favorevoli, 142 astensioni e solo 14 voti contrari, l'ordine del giorno 9/4612/103 con il quale si impegna il Governo a « valutare attentamente gli effetti applicativi dell'arti-

colo 8, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere quanto prima le disposizioni, coinvolgendo le parti sociali, al fine di redigere una norma integralmente conforme agli indirizzi, ai contenuti e alle finalità dell'accordo del 28 giugno 2011 » tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL.

È emersa fin dalla sua emanazione, e ancor più a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, la mancanza dei requisiti di urgenza delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del citato decreto-legge, così come la sua totale estraneità con il con-

tenuto dell'ennesima manovra recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, nonché delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, anche in ragione del fatto che il suo contenuto risulta del tutto ininfluenza sui saldi di bilancio.

Dopo aver a lungo sottovalutato gli effetti della crisi, l'Esecutivo, spinto soprattutto dalle pressioni delle istituzioni europee, ha predisposto un provvedimento finanziario largamente insufficiente, per di più incorrendo in continue contraddizioni anche dettate da una fragile coesione della maggioranza al suo interno. Tale manovra, seppur necessaria sul piano del risanamento dei conti pubblici, risulta fortemente iniqua dal punto di vista sociale e « depressiva » sul piano economico, perché concentra il suo carico sui ceti medio-bassi attraverso l'adozione di misure fortemente penalizzanti nei confronti delle famiglie e dei lavoratori. Come riconosciuto anche dall'allora presidente di Confindustria, le disposizioni della manovra non sembrano in grado di attivare adeguati processi di sviluppo, non contenendo misure a favore dell'innovazione e della ricerca, né programmando iniziative sul fronte delle politiche industriali, che appaiono ormai essenziali in un contesto economico globalizzato.

In tale contesto, le disposizioni del citato articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, hanno rappresentato un improprio intervento del Governo sui temi del modello contrattuale e della rappresentatività sindacale — materie che dovrebbero essere rimesse alle parti sociali — con soluzioni che hanno aggravato il sistema delle relazioni industriali in una fase in cui, invece, necessiterebbe il massimo della coesione e della collaborazione sociale e che hanno messo

in mora i contenuti dell'accordo unitario raggiunto lo scorso 28 giugno 2011, sia sul tema della democrazia nei luoghi di lavoro e quindi della partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori alle decisioni che riguardano gli accordi aziendali, sia sul tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che stipulano i medesimi accordi. L'introduzione del concetto di rappresentatività territoriale del sindacato apre la strada a sindacati di comodo non nazionalmente rappresentativi e, di conseguenza, a logiche di *dumping* sociale. In particolare, risulta estremamente grave l'introduzione del principio della derogabilità di leggi e di contratti collettivi nazionali di lavoro da parte dei contratti aziendali, soprattutto laddove siano in gioco importanti e sostanziali diritti dei lavoratori, compresi quelli connessi al reintegro nel posto di lavoro. L'applicazione di una siffatta normativa produrrà una sorta di « balcanizzazione » della disciplina di importanti istituti del rapporto di lavoro, con manifeste differenziazioni di trattamento e di tutela dei diritti dei lavoratori a parità di condizioni sostanziali, in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Queste sono le principali motivazioni che ci inducono a presentare una proposta di legge alternativa che, rispettosa dell'autonomia delle parti sociali, riconosca la validità giuridica del contratto collettivo aziendale nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva, qualora stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti nell'azienda, relativamente alle materie, secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

Una soluzione equilibrata che non stravolge il sistema delle fonti e preserva la funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*). — 1. Il contratto collettivo aziendale di lavoro, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti nell'azienda, relativamente alle materie e secondo le regole e le procedure previste dall'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato ».

€ 1,00



17PDL0003360